

Versione anonimizzata

Traduzione

C-805/19 – 1

Causa C-805/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

31 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Landesgericht Salzburg (Austria)

Data della decisione di rinvio:

25 ottobre 2019

Ricorrente:

CT

Resistente:

VINI GmbH

ORDINANZA

(omissis)

Per:

EUR 1 497,91 oltre a interessi e spese (indennità straordinaria)

I. Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2010/C 83/02) e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE) debbano essere interpretati nel senso che la disposizione nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Urlaubsgesetz (UrlG), secondo cui il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per l'anno di lavoro in corso

(l'ultimo) non spetta qualora il lavoratore rassegni le dimissioni anticipatamente, non trovi applicazione.

II. (omissis) [Sospensione del procedimento]

Motivi

1. Argomenti

La ricorrente, residente nella Repubblica ceca, ha dichiarato di aver iniziato in data 28 novembre 2018 [Or. 2] il rapporto di lavoro come assistente cameriera presso la resistente. Il 23 gennaio 2019 si sarebbe ammalata, risultando inabile al lavoro fino al giorno 29 [seguito] compreso. Mercoledì 30 gennaio 2019 il locale della resistente sarebbe stato chiuso e la ricorrente sarebbe ricomparsa al lavoro il giorno successivo, ossia giovedì 31 gennaio 2019. Il sig. Viktor Lugert, responsabile della resistente, l'avrebbe informata di non aver più bisogno di lei e che il rapporto di lavoro era terminato. Si tratterebbe di un licenziamento, da parte della resistente, effettuato in violazione della data di cessazione del rapporto di lavoro e del termine di preavviso. Per motivi incomprensibili la resistente avrebbe proceduto alla cancellazione della ricorrente dalla previdenza sociale, con effetto retroattivo al 1. febbraio 2019, per dimissioni anticipate ingiustificate. Tuttavia, oltre a non aver mai rassegnato le dimissioni, la ricorrente non avrebbe usufruito delle ferie spettanti. Pertanto, essa avrebbe diritto, segnatamente, a un'indennità sostitutiva delle ferie per un totale di 5,42 giorni lavorativi.

La resistente ha affermato che l'assenza della ricorrente per malattia dal 23 al 29 gennaio 2019 corrisponde a verità. Il 30 gennaio 2019 il suo locale sarebbe stato chiuso e il giorno successivo la ricorrente sarebbe stata in ferie. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quest'ultima non sarebbe stata licenziata il 31 gennaio 2019 dal sig. Lugert, in veste di responsabile della resistente; piuttosto, nel febbraio 2019, essa non si sarebbe più presentata a lavoro, senza motivo, malgrado l'invito ad assolvere i propri compiti. Pertanto si dovrebbe ritenere che la ricorrente abbia rassegnato dimissioni anticipate ingiustificate. Poiché quest'ultima, a decorrere dal 1° febbraio 2019, non si sarebbe più presentata al lavoro, in data 7 febbraio 2019 sarebbe avvenuta la sua cancellazione presso la cassa regionale di assicurazione malattia, stabilendo come giorno di dimissioni il 1. febbraio 2019 e indicando quale motivo della cancellazione, correttamente, le dimissioni anticipate ingiustificate. Pochi giorni dopo la ricorrente avrebbe già avviato un nuovo rapporto di lavoro.

Si rileva che il giudice non ha ancora proceduto all'acquisizione delle prove, che tuttavia, in relazione alla questione sollevata, risulta superflua ai fini della richiesta formulata nel ricorso, qualora la ricorrente vanti già un diritto alla corresponsione di un'indennità di ferie ai sensi del diritto europeo, contrariamente all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Urlaubsgesetz (legge sulle ferie; in prosieguo: l'«UrlG»).

2. Diritto nazionale

Articolo 10 (1) dell'UrlG. Per l'anno di maturazione delle ferie in cui si conclude il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto, alla data della conclusione del contratto, a un'indennità sostitutiva a titolo di compenso per le ferie corrispondenti alla durata del periodo di servizio nell'anno medesimo rispetto all'anno complessivo di maturazione delle ferie. Le ferie annuali già godute devono essere detratte dal periodo di ferie calcolato pro quota. L'indennità di ferie per ferie annuali godute eccedenti la durata calcolata pro quota non deve essere rimborsata, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per

1. dimissioni anticipate ingiustificate o [Or. 3]

2. licenziamento giustificato.

L'importo del rimborso deve essere pari all'indennità di ferie percepita per le ferie godute in eccesso al momento considerato.

(2) In caso di dimissioni anticipate ingiustificate da parte del lavoratore, non è prevista alcuna indennità sostitutiva.

(...)

3. Motivi del rinvio pregiudiziale

Le disposizioni dell'UrlG devono essere interpretate in senso conforme alla direttiva.

L'articolo 10, paragrafo 2, della medesima legge si riferisce unicamente al diritto alle ferie per l'anno di maturazione in cui vengono rassegnate le dimissioni. I diritti relativi ad anni precedenti restano così impregiudicati e devono essere liquidati sotto forma di indennità sostitutiva delle ferie (omissis).

In caso di dimissioni ingiustificate, ai sensi della norma de qua non spetta alcuna indennità sostitutiva delle ferie. L'esclusione del diritto mira evidentemente a dissuadere il lavoratore da una risoluzione anticipata e avventata del contratto di lavoro, nonché a produrre un certo sgravio finanziario per il datore di lavoro nei casi, solitamente svantaggiosi per lo stesso, di cessazione del contratto (omissis).

Con riguardo alla [giurisprudenza della] Corte [C-341/15, Maschek, ECLI:EU:C:2016:576 (omissis); v. inoltre sentenze della Corte C-282/10, Dominguez, (omissis)]; C-337/10, Neidel, ECLI:EU:C:2012:263 (omissis); C-118/13, Bollacke, ECLI:EU:C:2014:1755 (omissis)], secondo la dottrina austriaca, dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro si evince che il lavoratore ha diritto alla liquidazione in denaro delle ferie non godute indipendentemente dalla modalità di cessazione del rapporto di lavoro.

In tale contesto, l'articolo 10, paragrafo 2, dell'UrlG solleva perplessità sotto il profilo del diritto dell'Unione (omissis).

Infine, in dottrina è stato affermato che un'eccezione per le dimissioni anticipate, come prevista all'articolo 10, paragrafo 2, dell'UrlG, non trova alcuna corrispondenza nella giurisprudenza della Corte finora pronunciata (omissis).

In ordine a tale questione non risultano precedenti giurisprudenziali nazionali.
[Or. 4]

4. Sulla competenza interpretativa della Corte

Benché sussista già, con riguardo alla fattispecie in esame, una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto alle ferie dei lavoratori, non risulta una sua esplicita pronuncia sulla questione se un lavoratore, anche in caso di risoluzione immediata (senza termine di preavviso) del rapporto di lavoro, dal medesimo causata, non perda i propri diritti pro quota alle ferie per l'anno lavorativo in corso. In tale contesto non è ancora avvenuta, in particolare, una ponderazione dei motivi su cui si fonda la disciplina nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'UrlG, quali illustrati supra, con un confronto degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore, tenuto conto del diritto fondamentale di cui all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea finora emanata, la corretta applicazione del diritto dell'Unione non s'impone con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi in merito alla decisione delle questioni sottoposte («*acte clair*»).

II. (omissis)

Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo) in qualità di Arbeits- und Sozialgericht (Giudice del lavoro e della previdenza sociale),
(omissis)

Salisburgo, 25 ottobre 2019

(omissis)